

STATUTO

Art.1 - È costituita una Federazione denominata “U.S.P.P.I. Unione Sindacati Professionisti Pubblico e Privato Impiego – SERVIZI” aderente all’Unione Sindacati Professionisti Pubblico Privato Impiego, in brevità “U.S.P.P.I.- Servizi”.

Art.2 – L’ “U.S.P.P.I. SERVIZI”, ha la propria sede Legale e Nazionale in Roma, via Appia Nuova n. 666, ed esplica la propria attività mediante strutture e sedi Regionali e Provinciali dirette e/o tramite le Associazioni Aderenti con le loro strutture.

Essa ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Art.3 – Lo scopo della Federazione, è quello di rendere e creare servizi a tutti gli associati.

Art.4 – A tal fine la Federazione U.S.P.P.I. – SERVIZI riunisce organizzazioni Sindacali di categoria e Associazioni regolarmente costituite, al fine di garantire agli iscritti tutti quei servizi necessari e complementari di natura Tecnica, Fiscale e Tributaria, Assistenziale, Previdenziale, Sanitaria, Assicurativa, Legale, del Lavoro e qualsiasi altro servizio necessario all’associato, previsto dalle normative vigenti.

La Federazione U.S.P.P.I. – SERVIZI cura i rapporti:

- con il Ministero delle Finanze per la richiesta di autorizzazione all’esercizio C.A.F. – Centro Assistenza Fiscale nell’interesse degli iscritti alle Associazioni aderenti ad essa ed alla Unione Sindacale Professionisti Pubblico-Privato Impiego ed il relativo controllo su di essi, secondo le normative vigenti ed emanande;
- con il Ministero del Lavoro per la risoluzione di problematiche inerenti le attività lavorative e la creazione di qualsivoglia struttura organizzativa prevista dalle normative vigenti ed emanande, negli interessi degli Associati;
- con Enti Pubblici e Privati in genere, Istituti Bancari ed Assicurativi, Organizzazioni Commerciali e Professionali, al fine di rendere servizi agli associati.

Per il conseguimento di fini statutarie l’ “U.S.P.P.I. – SERVIZI” potrà con deliberazione della Segreteria

Nazionale, dar vita ad organismi e collaborare con organizzazioni, persone o Enti nell’ambito Europeo ed intrattenere rapporti con F.S.E. – Fondo Sociale Europeo per l’attivazione di corsi di addestramento, aggiornamento e riqualificazione professionale, corsi quest’ultimi, che possono essere organizzati dalla Federazione “U.S.P.P.I. – SERVIZI”, nell’interesse proprio e degli associati indipendentemente dagli accordi con il Fondo Sociale Europeo.

L’ “U.S.P.P.I. – SERVIZI” ha piena autonomia Amministrativa, Gestionale, Contributiva, Contabile e di Bilancio: può rilasciare deleghe alle Associazioni aderenti e pertinenti alla costituzione di nuovi centri di assistenza fiscale sull’intero territorio Nazionale secondo le normative vigenti.

Sono associati obbligatoriamente alla Federazione “U.S.P.P.I. – SERVIZI” le associazioni aderenti al sindacato U.S.P.P.I. – Unione Sindacati Professionisti Pubblico Privato Impiego che hanno ottenuto dallo stesso delega per la costituzione di C.A.F. – Centro Assistenza Fiscale. La Federazione, a discrezione del Segretario Nazionale, può avvalersi, per la gestione tecnica dei servizi, di una qualsiasi società all’uopo preposta.

Art.5 - I soci si distinguono in:

Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Federazione;

Soci ordinari: sono coloro che aderiscono successivamente alla Federazione;

Soci onorari: sono quelli che vengono nominati tali dall’assemblea per particolari meriti;

Art.6 – Possono essere ammessi come soci ordinari tutti coloro che, avendo compiuto la maggiore età, facciano domanda, sottoscrivendo l’accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni e versino la quota di iscrizione. L’ammissione è deliberata dalla

Segreteria Nazionale entro 60 giorni dalla richiesta formale di adesione.

Il socio decade dalla sua qualità per:

- dimissioni;
- esclusione motivata e deliberata dalla Segreteria Nazionale;
- mancato pagamento della quota annuale per 2 anni consecutivi.

Art.7 – I soci sono tenuti all'accettazione dello Statuto e al pagamento della quota associativa deliberata dalla Segreteria Nazionale anno per anno.

Art.8 – Gli organi sociali sono:

- la Segreteria Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Vice-Segretario;
- l'Assemblea dei soci;
- il Tesoriere.

Art.9 – L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli iscritti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di 4 per ogni socio presente all'assemblea.

Essa può essere ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Segretario Nazionale o da un membro della Segreteria Nazionale scelto dall'assemblea ed è validamente costituita quando sia stata regolarmente convocata, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Art.10 – L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale con scadenza annuale.

Può, inoltre, essere convocata dalla Segreteria Nazionale.

È convocata mediante affissione dell'ordine del giorno presso la segreteria e presso la sede della Federazione almeno 20 giorni prima della data fissata.

Il Segretario Nazionale può convocare l'assemblea per motivi di estrema urgenza con le modalità da lui ritenute più idonee.

Essa delibera a maggioranza dei votanti per:

- eleggere la Segreteria Nazionale;
- eleggere il Segretario Nazionale;
- eleggere il Vice-Segretario;

- eleggere il Tesoriere;
- approvare il rendiconto annuale, il bilancio programmatico e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione predisposte dalla Segreteria Nazionale;
- deliberare su ogni questione che venga sottoposta al suo esame dagli altri organi sociali dei principi istitutivi.

Art.11 – L'assemblea straordinaria viene convocata dal Segretario Nazionale mediante affissione dell'Ordine del Giorno presso la segreteria e presso la sede della Federazione almeno 30 giorni prima della data fissata. Può essere convocata da uno dei membri della Segreteria Nazionale per motivi di urgenza.

Essa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento della Federazione e sulle modalità della liquidazione.

L'assemblea straordinaria può deliberare anche mediante referendum.

Art.12 – Il Segretario Nazionale è rappresentante legale della Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ne controlla tutte le attività.

Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Convoca e presiede l'assemblea dei soci e la Segreteria Nazionale. Firma gli atti della Federazione; può rilasciare deleghe e procure anche a favore di persone estranee alla Segreteria Nazionale per specifiche e delimitate operazioni di ordinaria amministrazione.

Può accedere all'apertura di conti correnti bancari e postali e rilasciare procure al Tesoriere. Egli rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile per altri 2 mandati consecutivi.

È eletto alla carica il candidato che al primo scrutinio abbia ottenuto il maggior numero di preferenze o più di due candidati in caso di parità. In tal caso l'elezione avviene a maggioranza relativa.

Art.13 – Il Vice-Segretario e il Tesoriere sono componenti della Segreteria Nazionale.

Il Tesoriere controlla l'attività economica e finanziaria dell'associazione, firmando le ricevute di incasso ed i mandati di pagamento. In caso di impedimento del Tesoriere, il Vice-Segretario assume le funzioni di ordinaria amministrazione.

Art.14 – La Segreteria Nazionale è composta da 3 a 5 membri, promuove e coordina l'attività associativa nell'ambito degli indirizzi generali indicati nello statuto. Rientrano in particolare nei suoi compiti:

- acquistare e vendere beni immobili e mobili anche se soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
- assumere e licenziare il personale occorrente all'attività della Federazione;
- stabilire annualmente le quote dovute dai soci;
- predisporre il rendiconto annuale della gestione finanziaria ed economica unitamente alla relazione sull'attività svolta;
- redigere annualmente il programma delle attività unitamente al bilancio di previsione.

La Segreteria Nazionale è composta:

- dal Segretario Nazionale scelto dall'assemblea a maggioranza relativa;
- dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere, che devono far parte dei soci fondatori;
- dai Consiglieri.

I Consiglieri restano in carica fino a revoca e dimissioni; la revoca deve essere deliberata, motivandola, dai restanti membri della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale deve avere nel suo ambito almeno 3 soci fondatori.

Art.15 – L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare. Entro il mese di marzo dovrà essere presentato all'assemblea a cura della Segreteria Nazionale il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta.

Art.16 – In caso di delibera di scioglimento della Federazione assunta ai termini dell'art.11, l'assemblea nomina una o più liquidatori e fissa i criteri per la destinazione di eventuali rimanenze attive.

Art.17 – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.